

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA BORLETTI ORIGGIO – APS

### Art. 1 – Denominazione e sede

1. L'Associazione Culturale Amici di Villa Borletti Origgio APS, (d'ora in poi "Associazione"), costituita in data sedici gennaio duemilaquattordici con la denominazione Hesperia – Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 7.12.2000 nr. 383 e successive modificazioni, denominazione cambiata in data quindici luglio duemilaventidue, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, in Amici di Villa Borletti Origgio APS, iscritta all'Albo delle APS della Provincia di Varese al nr. VA-214, in osservanza del D.Lgs. 177/2017 e della conseguente istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, verrà d'ora in poi regolata dal presente statuto. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, integra la sua denominazione con la dicitura APS ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Origgio e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione (di seguito "Consiglio Direttivo").

### Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati, della Comunità origgese, dei residenti nel Comune di Origgio e di terzi, nei settori della cultura, dello spettacolo e dell'arte in generale, attraverso la realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e servizi relativi a cultura, arti e spettacolo. L'associazione potrà procedere alla gestione ed alla valorizzazione di edifici o spazi pubblici e/o privati destinati all'arte od alla cultura.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

### Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, punto i - D.lgs 117/2017.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### Art. 4 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art. 5 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Per l'adesione di minori sarà necessario il consenso genitoriale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata al momento dell'accettazione della richiesta di ammissione.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde in caso di mancato rinnovo annuale dell'iscrizione, di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive al momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato gli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 8 – Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 9 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Segretario;
  - e) Il Tesoriere;
2. Consiglieri, Presidente, Segretario e Tesoriere rimangono in carica tre anni e posso essere rieletti.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 10 – Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
5. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente degli Organi Sociali.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 – Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - b) eleggere e revocare il Presidente scegliendolo tra i propri associati;
  - c) approvare il bilancio consuntivo di esercizio;
  - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### **Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza dei soci.

#### **Art. 13 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Nei casi previsti all'Art. 11, comma 2.a del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. Nei casi previsti all'Art. 11, comma 2.b del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti degli Organi Sociali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o con l'utilizzo di schede. Le deliberazioni concernenti persone fisiche, ivi compresa la elezione degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione, trascritto nel libro delle Assemblee dei soci e può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

#### **Art. 14 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati ed elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

6. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede e a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, si procede convocando l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti. In ogni caso la carica dei nuovi Consiglieri decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
  - f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo
  - g) determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
  - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  - k) eleggere il Vice Presidente e nominare il Segretario e il Tesoriere
  - l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  - n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  - o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni per quattro sedute in un anno. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri oppure da due terzi (2/3) dell'Assemblea. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri, anche tramite modalità informatiche, di norma almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 – Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza dei soci votanti, dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.
2. Il presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  - può compiere tutte le operazioni bancarie in particolare può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, con facoltà di nominare delegati ad operare sui conti correnti scelti fra i Soci; è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
  - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 18 – Il Segretario**

1. Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
2. Verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali.

#### **Art. 19 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
2. Cura la gestione di cassa dell'Associazione, tiene la relativa contabilità, redige il bilancio consuntivo accompagnandolo con apposita relazione.

#### **Art. 20 – Organismo di Mediazione**

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 21 – Libri Sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro dei Soci;
  - b) il libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea;
  - c) il libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo;
2. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 – Risorse Economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
  - a) quote sociali
  - b) contributi pubblici;
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 177/2017;
  - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
  - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

#### **Art. 23 – Scritture Contabili**

1. Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 24 – Esercizio Sociale**

1. L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo viene approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere e sottoposto all'Assemblea dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la

maggioranza dei tre quarti (3/4) dei soci. In tal caso la stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia.

#### **Art. 27 –Disposizioni Finali**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Esente da imposta di registro ai sensi dell'Art. 82 D.lgs 117/2017 e Art. 26 D.lgs 105/2018